

Letizia Vacca (a cura di), *Nel mondo del Diritto romano. Atti del Convegno ARISTEC, Roma 10-14 ottobre 2014, Jovene, Napoli 2017, pp. 344, ISBN 9788824324557.*

Il volume *Nel mondo del Diritto romano* accoglie gli atti del Convegno ARISTEC tenutosi a Roma nei giorni 10-14 ottobre 2014. I contributi, molti dei quali di grande spessore e di qualità eccellente, sono stati presentati in occasione dell'incontro internazionale romano e raccolti a cura di Letizia Vacca. Nel loro insieme, essi delineano lo stato attuale del diritto romano nell'insegnamento e nella ricerca, tra crisi passate ed attuali e tra antichi fasti e, più o meno promettenti, prospettive.

Il saggio *Itinerari della romanistica in Italia* (pp. 1-73) di Luigi Garofalo si interroga sulla identità, sullo statuto epistemologico, sulla metodologia e sui contenuti degli studi e dell'insegnamento del diritto romano dal 1941 ad oggi. Nel corso del lungo itinerario descritto, o – come il titolo suggerisce – della pluralità di itinerari assunti dagli studi, l'A. individua, accanto agli indirizzi di metodo, i contenuti della ricerca giusromanistica: il diritto pubblico ed il ruolo dell'ideologia, il diritto arcaico e quello tardoantico, la repressione criminale, la storia delle fonti, anche papirologiche ed epigrafiche, le strutture del ragionamento e del linguaggio delle *iurisprudencia*, i fondamenti del diritto europeo e le traduzioni in lingua viva delle fonti giuridiche romane (dal *Corpus iuris civilis* al *corpus scriptorum iuris Romani*).

L'A. muove dalla data di pubblicazione di un noto e discusso saggio di Giovanni Pugliese, *Diritto romano scienza del diritto*¹ il quale, considerando il diritto quale fenomeno unitario nel rispetto degli *acquis* della scuola storica, affermava l'utilità del *ius Romanorum* per «la conoscenza del fenomeno giuridico nella sua completa essenza» attraverso la molteplicità degli ordinamenti, contro l'idea del Koschaker della sua funzione ausiliaria, rispetto all'interpretazione e attuazione degli ordinamenti attuali.

Sulla base degli insegnamenti del Pugliese, colti in controluce dalla complessiva produzione scientifica del Maestro, l'A. prende in esame, in particolare, le metodologie impiegate nella ricerca giusromanistica. Egli si sofferma, dunque, sul metodo storico-comparatistico (da intendersi quale combinazione dei due approcci storico e comparatistico, come proposto dal Cannata), e sui paventati rischi della comparazione diacronica, individuati alla luce di un recente saggio di Tomasz Giaro². Centrale è, poi, l'analisi del metodo definito da Aldo Schiavone 'neoattualizzante', in una voce enciclopedica³, che l'A. cita anche a proposito del dibattito suscitato dallo studio della storia del pensiero della giurisprudenza romana. A tal riguardo, il Garofalo ritiene che il pensiero della *iurisprudencia* debba essere inteso, ancora oggi, come storia delle tecniche di produzione giuridica e di normazione sociale, a cui guardare come oggetto principale

¹ Ora in G. Pugliese, *Scritti giuridici scelti* 3, Napoli 1985, 159 ss.

² T. Giaro, *Diritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali*, in F.G. Monateri, T. Giaro. A Somma, *Le radici comuni del diritto privato europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma 2005, 77 ss.

³ A. Schiavone, sv. *Diritto Romano*, in *ED. – Aggiornamento*, Milano 2002, 1158 ss.

"
"
"
"

degli studi giusromanistici anche nella prospettiva del loro inserimento nella formazione accademica, tra studi storici e studi giuridici, e nella cultura giuridica odierna. Con le considerazioni conclusive l'A. sottolinea che, nei limiti delle debolezze da evidenziare e correggere, la ricchezza di contenuti e la molteplicità di approcci metodologici costituiscono un "tesoro che non va disperso".

Oliviero Diliberto racchiude nel contributo dal titolo *Storia e diritto* (pp. 75-90) una serie di riflessioni che derivano da due considerazioni generali circa il modo in cui ogni generazione di studiosi si è interrogata sulla natura degli studi di diritto romano e circa la qualità necessariamente storica delle ricerche giusromanistiche. L'analisi si avvale della lente offerta dalle 'inchieste sul metodo' della rivista *Labeo*, che a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, con la sua fondazione, aveva dato voce ad un vivace dibattito sul metodo ed, in seguito, aveva accolto tra le sue pagine, non senza formulare critiche, la proposta di spostare il fuoco delle ricerche dalla storia dell'ordinamento alla storia del pensiero giuridico.

Condividendo la prospettiva espressa da Letizia Vacca, secondo cui i dibattiti metodologici traggono sempre spunto da crisi identitarie, l'A. sottolinea, da un lato, come la scienza giusromanistica sia stata sempre attraversata dalla 'Krise', e come, dall'altro, ogni crisi abbia prodotto un effetto arricchente dei contenuti e dei metodi ma abbia offerto, talvolta, anche un terreno di battaglia non neutra tra contrastanti posizioni ideologiche e politiche.

Emanuele Stolfi in *Diritto romano e storia del pensiero giuridico* (pp. 91-122) si sofferma sul significato da assegnare alla locuzione 'pensiero giuridico'. L'A. sottolinea la complessità del fenomeno storiografico, mostrando come, in una esperienza come quella romana caratterizzata da un forte tratto giurisprudenziale nella produzione del *ius*, all'espressione 'pensiero giuridico' si riferisca non solo l'apporto dei giuristi (con le loro logiche, le modalità espressive e il clima politico e culturale), ma anche quello di altri nuclei normativi, riconducibili alle assemblee legislative, ai magistrati con *iurisdictio*, agli imperatori. Il tratto di questa complessità, già noto alla romanistica italiana della seconda metà dello scorso secolo, si percepisce nella scelta di alcuni autori di coniugare lo studio di alcune figure del *ius privatum Romanorum* con l'analisi delle tecniche e delle ideologie dei giuristi romani. Ciò lascia intendere che la pluralità di paradigmi storiografici e la loro reciproca integrazione sono in grado di restituirci un'immagine della pluralità dei dibattiti antichi.

Tommaso Dalla Massera riesce ad offrire, in *Diritto romano, civilistica italiana e comparazione giuridica* (pp. 123-144), una lucida «diagnosi dei rapporti tra romanistica e civilistica», prendendo atto della crisi («grave ed irreversibile») che attraversa il dialogo tra le due discipline, saggiata attraverso «il panorama delle riviste», nonostante i tentativi di maestri quale Giovanni Pugliese, Alberto Burdese, Mario Talamanca, Alberto Trabucchi e Luigi Mengoni di incoraggiare reciproche intersezioni negli studi. Tenta, poi, di individuarne l'origine osservando che la marginalizzazione degli studi romanistici da quelli civilistici si è prodotta con la virata specialistica degli anni Sessanta che, in un mutato contesto culturale, ha condotto la ricerca giusromanistica dalla macro alla microanalisi ed a intessere fruttuose relazioni con storici, lessicografi e archeologi. Prova, infine, ad immaginare possibili canali di comunicazione attraverso l'elaborazione di un

progetto culturale basato sull'analisi del diritto antico come storia delle idee giuridiche, caratterizzato da un linguaggio accessibile ed aperto a culture giuridiche extra-europee.

Con il contributo *Diritto romano ed armonizzazione del diritto europeo* (pp. 145-174), Iole Fagnoli passa in rassegna i progetti ufficiali (dalla Commissione Lando per l'elaborazione dei PECL all'UNIDROIT) ed accademici volti all'armonizzazione del diritto privato dei contratti ed, in particolare, delle regole che disciplinano la compravendita, come ad esempio il progetto di *Common European Sales Law*, CESL, sottoposto a viva critica e ristretto ai soli contratti elettronici, ma approvato dal Parlamento europeo nel 2014. L'A. prende, poi, in esame sia il profilo dei soggetti impegnati nei progetti accademici sia le caratteristiche dei contratti di cui si vorrebbe armonizzare la disciplina. Per la vendita, sottolinea le difficoltà di identificare la disciplina applicabile in funzione della qualificazione tipologica (vendita tra professionisti, tra privati, tra professionisti e consumatori); l'ampiezza degli obblighi di informazione. Sottolinea poi, che nella scelta di modelli di codificazione, in particolare di quelli statunitensi, si rincorre un passato romanistico, trasfuso in altre forme: si dimentica, infatti, che l'*Uniform Commercial Code* abbia avuto una forte componente romanistica, per via della formazione tedesca del suo 'chief reporter' Karl Llewellyne.

Il diritto romano tra storia del diritto francese e diritto vigente è il tema trattato da Emanuelle Chevreau (pp. 175-184), che sottolinea la minoranza numerica dei giusromanisti nelle università francesi per prendere, poi, in esame i loro itinerari di ricerca, più orientati sul versante storico (della storia economica, delle istituzioni pubbliche, del processo criminale) che su quello dogmatico e comparatistico. Insiste sull'importanza degli scambi internazionali con i giusromanisti europei, in uno spazio scientifico idoneo a preservare le ricerche francesi su temi strettamente legati al diritto romano.

J. Michael Rainer (pp. 185-192) si occupa, invece, de *Le premesse storiche degli studi di diritto romano nel mondo germanico* e mostra come la matrice storicistica e quella pandettistica si siano a lungo compenstrate negli studiosi del diritto romano di area germanica: Mommsen, Lenel e Brinz in Germania, Mitteis ed i suoi allievi Rabel, Wenger e Koschaker in Austria.

Nel saggio *Tendenze della ricerca romanistica in Germania* (pp. 193-213), Christian Baldus delinea la situazione della ricerca giusromanistica tedesca attraverso una rappresentazione della fisionomia delle scuole, dei temi studiati (caratterizzati da una maggiore attenzione per la *cognitio extra ordinem*, le *Textstufen* ed i *Werktypen*), del metodo (con una netta predilezione per quello esegetico), dell'importanza delle lingue (italiana e tedesca, ma anche spagnola) nella trasmissione del sapere giusromanistico.

In *Diritto romano in Polonia dopo il 1989: fra identità giuridico culturale ed europeizzazione della ricerca*, Wojciech Dajczak (pp. 215-228) lascia trasparire il ruolo simbolico assunto dal diritto romano nella cultura giuridica polacca, prima e dopo il 1989 (come baluardo di libertà contro la russificazione prima, come paradigma per la comprensione delle categorie giuridiche in vista della codificazione del 1964, poi). Rispetto alla formazione accademica, dopo la riunificazione tedesca, il diritto romano non avrebbe subito grandi cambiamenti, restando tra le discipline curricolari. Ne sarebbero mutati, tuttavia, i temi di ricerca, sempre più orientati verso il diritto pubblico e penale romano.

Federico Fernández de Buján illustra, in *Didattica e ricerca del diritto romano in Spagna: passato, attualità e prospettive* (pp. 229-250), quale sia la dimensione spagnola della didattica e della ricerca, attraverso la descrizione dei piani didattici delle Facoltà giuridiche spagnole (quello del 1953, quello del 1990 che eliminava l'obbligatorietà del diritto romano, quello del 2010) e, poi, delle scuole giusromanistiche di Manuel García Garrido e di Antonio Fernández de Buján.

Integrando il contributo del Fernández de Buján e, dunque, rispetto al periodo che precede la riforma del 1953, José Javier de los Mozos Touya con *El Derecho Romano y los estudios jurídicos en España en el marco de los cambios del sistema universitario* (pp. 251-260) disegna il profilo dell'insegnamento giuridico spagnolo, con l'indiscusso, ma passato, prestigio goduto dal diritto romano nella formazione accademica.

Anton Rudokvas con *Il diritto romano e la privatistica russa* (pp. 261-288) ricostruisce la funzione del primo rispetto alla seconda, attraverso la storia giuridica della Russia imperiale, sovietica e postsovietica. Ne emerge che, in seguito alla riforma del 1864, il diritto romano fu posto a fondamento della dommatica del diritto privato e, come tale, si presentò come un'alternativa alla diffusione delle idee socialiste. Inoltre, la conoscenza del diritto romano, promossa con soggiorni di studio in Germania, garantì la formazione di una generazione accademica di eccellenti giusromanisti e, in parallelo, di una parte della classe dirigente russa. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento si sarebbe registrata una crisi della romanistica russa, sradicata dalle Facoltà giuridiche in concomitanza con la Rivoluzione d'Ottobre e sino al 1948. Non ne risultò sradicato, tuttavia, anche il diritto romano, che sopravvisse sia nel diritto sovietico dei contratti, sia nella dommatica privatistica basata sulle Pandette, nonostante fosse stata drasticamente ridotta l'applicazione del diritto privato, per scongiurare la deviazione dalle idee socialiste.

Nella Russia postsovietica, dal 1996 al 2010, lo studio del diritto romano è tornato ad essere obbligatorio tra gli insegnamenti giuridici universitari. La ricerca giusromanistica ha tratto, infine, nutrimento nel Centro per gli studi di diritto romano, sotto i cui auspici ha visto la luce, nel 2005, la traduzione in lingua russa dei *Digesta* giustinianeï.

L'attività del Centro moscovita dell'ultimo decennio è descritta nel contributo di Leonid Kofanov dal titolo *Il diritto romano pubblico ed internazionale negli studi e nell'insegnamento della Russia contemporanea* (pp. 289-301). Se ne rappresenta l'attività scientifica e formativa attraverso la descrizione delle pubblicazioni della rivista *ius antiquum*; delle collaborazioni accademiche con altri atenei russi e dell'Europa occidentale; dei temi di ricerca che si orientano, ora, verso il diritto pubblico romano, specialmente delle obbligazioni, e verso il *ius gentium*.

Teaching of Roman Law in the UK di Boudwijn Sirks (pp. 302-310) tratta dell'insegnamento del diritto romano nel sistema misto scozzese, dove il diritto romano conserva una sua centralità nel sistema universitario, e nel resto del Regno unito, in particolare in Inghilterra. Si sofferma sulla formazione universitaria dei singoli atenei, per i quali riporta la durata del corso di studi, la descrizione dei corsi che includono l'insegnamento del diritto romano, il numero di crediti a cui essi danno diritto ed alcune indicazioni sulla letteratura manualistica in uso.

Il saggio di Lihong Zhang è dedicato all'*Estudio del Derecho romano in China* (pp.

311-336), dai suoi esordi (1895-1949) al suo declino nella seconda metà del secolo scorso (1949-1979), sino alla sua rinascita dagli anni Ottanta. Essa si sarebbe alimentata degli scambi con la romanistica europea che ha, a sua volta, stimolato progetti di traduzione di opere della letteratura scientifica e di una selezione di fonti giuridiche e letterarie romane in lingua cinese, ha favorito l'organizzazione di incontri e conferenze e la formazione accademica nelle discipline giusromanistiche.

Il volume si chiude con il contributo di Eduardo C. Silveira Marchi. Ne *Il diritto romano e la romanistica in Brasile: situazione attuale, problemi e prospettive* egli sottolinea come, nello scorso secolo, l'insegnamento del diritto romano, attratto nell'orbita del diritto civile, sia passato da una posizione di rilievo ad una di relativa difficoltà. Dal 1972, infatti, nel corso di studi giuridici, le discipline romanistiche non sono più annoverate tra quelle obbligatorie. Nonostante gli scambi accademici con l'Italia e con la Germania e le recenti aperture verso temi di diritto pubblico romano e di storia del pensiero giuridico, la giusromanistica brasiliana sarebbe oggi considerata «al servizio del conservatorismo sociale e del positivismo giuridico», soprattutto da parte degli storici del diritto brasiliano.

Barbara Abatino
Università di Amsterdam
b.abatino@uva.nl